



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'

ALLEGATO A

Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Regione Puglia ed istituzioni universitarie pubbliche pugliesi per l'attuazione di interventi a valenza sociale per persone sorde o con ipoacusia a valere sul « Fondo Unico per l'Inclusione delle persone con disabilità» (Art. 1, comma 210 e 213, L. 213/2023) e Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2025 (GU n. 280 del 02.12.2025).

Codice CIFRA: BSI/DEL/2026/00000

OGGETTO: Art 1, comma 210 e 213, L. 213/2023 "Fondo Unico per l'Inclusione delle persone con disabilità". Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2025 (GU n. 280 del 02.12.2025). D.G.R. 387 del 09/04/2026. Approvazione schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 del L. 241/90.

Il presente allegato si compone di n. 9 (nove) pagine inclusa la presente

La Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà

Dott.ssa Laura Liddo



REGIONE PUGLIA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE (ex art. 15 L. 241/1990)

tra Regione Puglia ed istituzioni universitarie pubbliche pugliesi per l'attuazione di interventi a valenza sociale per persone sorde o con ipoacusia a valere sul «Fondo Unico per l'Inclusione delle persone con disabilità» (Art. 1, comma 210 e 213, L. 213/2023) e Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2025 (GU n. 280 del 02.12.2025).CUP _____

Premesso che:

- nell'ambito del contesto Nazionale, con legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare con l'art. 1, comma 456, è stata prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia», il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- con Legge 21 maggio 2021, n.69, l'Italia riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST) e le figure dell'interprete in LIS e dell'interprete in LIST, quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo gestuale, codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili;
- successivamente, con l'art 1, comma 214 della L. 213/2023 (finanziaria 2024), il «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia», di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 – art 1 comma 456, è stato soppresso per confluire nel «Fondo Unico per l'Inclusione delle persone con disabilità», istituito dall'art 1, comma 210, della L. 213/2023 e finalizzato al comma 213 della medesima legge;
- l'art 1, comma 213, della L. 213/2023, alla lettera g), individua la seguente finalizzazione di risorse: «Promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza, nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione»;
- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2025, pubblicato in data 02 dicembre 2025, sono state programmate le risorse finanziarie del Fondo Unico per l'Inclusione delle persone con disabilità, competenza 2025, da destinare alla finalizzazione di cui alla lettera g) dell'art 1, comma 213 della L. 213/2023, pari a complessivi 5,5 milioni di euro, stabilendo le modalità di utilizzo e di accesso allo stesso e con assegnazione, alla Regione Puglia, di risorse per € 321.006,00.

Evidenziato che:

- a seguito della pubblicazione del DPCM 26/09/2025 nella GU 280 del 02/12/2025, il Dipartimento Welfare, per il tramite della Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà, in ottemperanza all'art. 2 comma 3 del decreto medesimo, si è attivato per un'immediata convocazione, giusta nota prot. 162932 del 25.03.2026, delle istituzioni universitarie pubbliche pugliesi (Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», Politecnico di Bari ed Università del Salento) e dell'Ente Nazionale Sordi, in qualità di Ente del Terzo rappresentativo delle persone sorde e ipoacuse, al fine di individuare le finalizzazioni di cui all'art. 2 del Decreto 26.09.2025, nel pieno solco del



REGIONE PUGLIA

principio di co-progettazione previsto dal Decreto medesimo, a valere sulle risorse assegnate alla Regione Puglia con il medesimo decreto e pari a € 321.006,00;

- in sede di incontro, tenutosi in data 27 marzo 2026, è emerso che l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione (alias assistenza specialistica) in favore dei discenti con disabilità sensoriale ed uditiva — funzione che la Regione esercita in avalimento con Città Metropolitana di Bari e Province pugliesi — sconta un'estrema eterogeneità qualitativa delle prestazioni;
- da una parte, infatti, emerge la mancata normazione nazionale del percorso formativo della figura dell'Assistente all'autonomia e alla comunicazione, attualmente oggetto del DDL n. 793, di fondamentale importanza nel facilitare la comunicazione e l'accesso ai contenuti didattici;
- d'altra parte, la Regione Puglia, in collaborazione con l'ENS, ha effettuato una ricognizione dalla quale è emerso che ci sono circa 300 studenti pugliesi in condizione di disabilità uditiva, in relazione ai quali, nel Piano Educativo Individualizzato, è stata fatta richiesta della figura di assistente alla comunicazione che conosca la lingua dei segni;
- dal suddetto monitoraggio è emersa, altresì, una criticità strutturale derivante dal quadro frammentato di competenze specialistiche sussistenti in capo agli operatori che intervengono sui servizi di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione, in favore di discenti in condizione di disabilità uditiva;
- questa situazione determina non solo un dispendio inefficiente di risorse pubbliche, ma soprattutto una lesione del diritto allo studio, confermata dalle numerose segnalazioni delle famiglie, che lamentano l'inadeguatezza del supporto fornito ai propri figli;
- si è pertanto convenuto che, attraverso l'utilizzo del Fondo in argomento, si possa operare una svolta innovativa, superando l'erogazione frammentata di servizi ed elaborando un percorso volto alla formazione della figura dell'Assistente alla comunicazione per persone sorde nel contesto scolastico, trasformando l'assistenza specialistica da mero servizio assistenziale a vero e proprio processo di inclusione qualificata e certificata;
- è stato stabilito di avviare un percorso formativo, rivolto prioritariamente agli operatori che intervengono sui servizi di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione dei discenti in condizione di disabilità uditiva nelle scuole pugliesi di ogni ordine e grado ed anche a soggetti che intendano acquisire o perfezionare competenze professionali spendibili in molteplici contesti lavorativi;
- oltre a questa azione cardine, sulla base delle interlocuzioni con le università pubbliche pugliesi, è stata, altresì, convenuta, sulla base del monitoraggio delle azioni progettuali finanziate a valere sulle annualità 2021 e 2022 del Fondo, l'opportunità di rifinanziare tre linee di intervento già avviate in relazione alla precedente programmazione regionale del Fondo medesimo, che le Università pugliesi potranno attivare, alternativamente o cumulativamente, in base alle specifiche esigenze rilevate, da esplicitare in sede di progettazione esecutiva, ossia:
 1. **corsi di sensibilizzazione alla LIS/LIST** estesa all'intera comunità universitaria e, per la prima volta, al personale sanitario dei Policlinici;
 2. **interpretariato LIS** per eventi culturali interni ed esterni alle Università, per garantire una fruizione universale della cultura;
 3. **tutorato specialistico** per il supporto didattico mirato agli studenti universitari con disabilità uditiva.
- il rifinanziamento delle linee di intervento menzionate per segue le seguenti finalità:
 - ✓ soddisfare le esigenze degli studenti sordi ed ipoacusici, sia attraverso l'attivazione ovvero il potenziamento del servizio di interpretariato sia attraverso l'acquisto di tecnologie in grado di abbattere le barriere comunicative;
 - ✓ favorire l'inclusione sociale attraverso il potenziamento del tutoraggio offerto agli studenti con disabilità uditive, nonché attraverso corsi di sensibilizzazione alla LIS/LIST rivolti all'intera comunità universitaria;



REGIONE PUGLIA

- ✓ contribuire all'abbattimento delle barriere comunicative sia presso sportelli aperti al pubblico sia nell'ambito degli eventi culturali universitari nonché, in presenza di risorse disponibili, anche degli eventi esterni patrocinati dalle università stesse.

Dato atto che:

- a seguito delle interlocuzioni e del confronto intercorso con le Università pubbliche pugliesi e l'Ente Nazionale Sordi, quale Ente del Terzo Settore, la Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà ha provveduto all'elaborazione della proposta di programmazione regionale a valere sulle risorse assegnate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2025, pubblicato sulla GU n. 280/2025, approvata con D.G.R. n. 387 del 09/04/2026;
- con la stessa Deliberazione di Giunta regionale 387/2026 si è provveduto all'iscrizione, a valere sul bilancio regionale vincolato competenza 2026, delle risorse assegnate alla Regione Puglia, pari ad € 321.006,00;
- con nota prot. 201922 del 14/04/2026, la Sezione ha provveduto all'invio della programmazione regionale, unitamente all'atto deliberativo e alla contestuale richiesta delle risorse, all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto ad accreditare in favore della Regione Puglia la totalità delle risorse assegnate con DPCM 26 settembre 2025;
- ai sensi del punto sub 3) dell'Allegato A) alla D.G.R. 387/2026 (Programmazione regionale), le risorse sono assegnate, in favore di ciascuna istituzione universitaria pugliese, secondo la ripartizione ivi declinata e i rapporti intercorrenti tra la Regione Puglia e le istituzioni universitarie saranno disciplinati con appositi Accordi di cui all'art. 15 della L. 241/90.

Considerato che:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", stabilisce espressamente, all'art. 15, che, "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede l'esclusione, dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, degli accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrano le condizioni di cui alle lett. a), b), c), d), del citato art. 7 comma 4;
- risulta legittima la stipulazione di un Accordo ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. per lo svolgimento delle attività di interesse comune di seguito dettagliate, in quanto del tutto coerenti con le finalità istituzionali di entrambi gli Enti e da svolgersi senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso delle sole spese da sostenersi per la loro sinergica esecuzione;
- la Regione-Dipartimento Welfare e l'istituzione universitaria _____ riconoscono, per le motivazioni sopra espresse, l'opportunità di finalizzare la propria collaborazione, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle attuative e operative dell'Ente sopradetto.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO TRA

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro, codice fiscale 80017210727, rappresentata dall'Avv. Valentina Romano, in qualità di Direttrice del Dipartimento Welfare, domiciliata, ai fini del presente Accordo, presso la sede della Regione Puglia sita in Bari alla via



REGIONE PUGLIA

Giovanni Gentile n. 52

E

L'Università degli Studi di Foggia (in seguito "Ateneo"), con sede legale in Via Antonio Gramsci n. 89/91, C.F. 94045260711 e, in persona del legale rappresentante, Magnifico Rettore Prof. Lorenzo Lo Muzio e, domiciliato per la carica, presso la sede dell'Ente

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 (Oggetto)

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tra la Regione e l'istituzione universitaria per la realizzazione una o più delle attività previste nella programmazione approvata con D.G.R. 387/2026, per le linee di azioni di seguito riportate ed alla/alle quali le istituzioni universitarie hanno aderito (croce/le linee di azione di propria competenza):

☒ LINEA A: "ECCELLENZA FORMATIVA" – Percorsi Professionalizzanti Multidisciplinari

- ✓ A.1. Formazione per l'area educativa e sociale (assistenti alla comunicazione);
- ✓ A.2. Potenziamento dell'offerta formativa e creazione di un bacino professionale (Open Call).

☒ LINEA B: "PUGLIA COMUNITÀ SEGNALE" – Accessibilità degli Eventi

- ✓ B.1. Eventi Istituzionali e Accademici "Barrier-Free" (eventi interni alle università);
- ✓ B.2. Potenziamento missione inclusiva sul territorio (eventi esterni alle università).

☒ LINEA C: "PUGLIA COMUNITÀ SEGNALE" – Corsi di sensibilizzazione alla LIS rivolti all'intera comunità universitaria

- ✓ C.1. Formazione per il comparto sanitario (medici, infermieri, personale amministrativo);
- ✓ C.2. Formazione per il comparto tecnico (ingegneri e architetti);
- ✓ C.3. Formazione per il Personale della PA e dei servizi (personale tecnico-amministrativo, bibliotecari).

☒ LINEA D: "PUGLIA COMUNITÀ SEGNALE" – Servizi di tutorato alla pari e/o specialistico

- ✓ D.1. Tutorato Specialistico ad Alto Profilo;
- ✓ D.2. Tutorato alla Pari (Peer-Tutoring).

Il programma sarà oggetto di progettazione esecutiva e di dettaglio redatta, a cura di ciascuna istituzione universitaria, in relazione alle esigenze specifiche di ciascuna di esse e sottoposta alla valutazione della Sezione Benessere Sociale Inclusione e Sussidiarietà, che provvederà all'approvazione della stessa, per quanto di competenza, nonché delle linee guida per la rendicontazione delle risorse assegnate, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e prima dell'avvio della progettazione esecutiva. Il presente accordo è automaticamente integrato con tutti gli atti gestionali conseguenti allo stesso ed attinenti alla fase esecutiva.



REGIONE PUGLIA

Art. 3 (Impegni delle Parti)

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:

la Regione Puglia:

- individua l'istituzione universitaria quale co-gestore, congiuntamente alle altre istituzioni universitarie pubbliche pugliesi, della programmazione regionale a valere sul "Fondo Unico per l'Inclusione delle persone con disabilità" ex art 1, comma 210 e 213, L. 213 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2025 (GU n. 280 del 02.12.2025) ed assegna al predetto ente le risorse finanziarie necessarie all'attuazione, coerentemente alla ripartizione declinata nella Programmazione di cui innanzi, approvata con D.G.R. 387/2026;
- mette a disposizione, per la realizzazione delle attività, le risorse economiche, come ripartite dalla D.G.R. 387/2026, pari a:
 - ✓ euro 96.301,80 (novantaseimilatrecentouno/80), quale "Quota Prevalente" (90%) afferente all'attuazione della Linea A (se opzionata ai sensi dell'art. 2 del presente Accordo);
 - ✓ euro 8.025,15 (ottomilaventicinque/15), quale "Quota Trasversale" (10%) afferente all'attuazione delle Linee B, C e D, (se opzionate ai sensi dell'art. 2 del presente Accordo);
- si impegna ad approvare le Linee Guida di rendicontazione;
- si impegna a rimborsare all'istituzione universitaria i costi sostenuti per l'attività di cui al presente Accordo, in forza dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti e/o di pagamenti effettuati da parte della stessa, prevedendo, altresì, un'anticipazione di liquidità a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, secondo il piano di erogazione infra definito (art. 6);
- esercita, per il tramite della Sezione sottoscrittrice, poteri di vigilanza e di controllo sull'impiego delle risorse pubbliche, previsti dal presente Accordo;
- supervisiona, per il tramite della Sezione Benessere, Innovazione e Sussidiarietà, il processo di attuazione dell'intervento;
- contribuisce, per il tramite della Sezione sottoscrittrice del presente Accordo, alla diffusione dell'iniziativa e alla promozione degli obiettivi previsti;
- mette a disposizione, nell'ambito delle competenze specifiche, risorse umane e capacità professionali, tecniche e amministrative a supporto dell'attuazione della misura;
- si impegna a trasmettere il logo ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la disabilità" e il logo della Regione Puglia- Dipartimento Welfare.

L'istituzione universitaria:

- esercita l'attività necessaria all'attuazione della programmazione approvata con D.G.R. 387/2026;
- garantisce il rispetto di principi generali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità;
- si impegna a redigere un progetto esecutivo di dettaglio, con la declinazione delle attività da svolgere, coerentemente alle Linee di Azione innanzi richiamate;
- si impegna ad utilizzare, in tutte le attività di comunicazione e promozione, sulla documentazione e sulle pubblicazioni su eventuali siti internet, la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la disabilità" in collaborazione con il Dipartimento Welfare della Regione Puglia. Inoltre, dovranno essere apposti i loghi ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Regione Puglia Dipartimento Welfare;



REGIONE PUGLIA

- si impegna ad acquisire il CUP, per la propria quota parte di risorse assegnate, ed a trasmetterlo alla Regione Puglia;
- si impegna ad avviare le azioni progettuali entro due mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione ed a concluderle entro il 31/12/2027, salvo eventuali slittamenti di avvio o proroghe espressamente autorizzati dalla Regione;
- si impegna a realizzare tutti gli interventi in coerenza ed in applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 36/2023 o in applicazione delle procedure di cui al Testo Unico Enti terzo settore- D.lgs 117/2017;
- rende disponibile, secondo modalità e tempi indicati dalla Regione Puglia, la documentazione relativa alla attuazione del programma, consistente in provvedimenti, contratti, dati e ogni altro documento utile all'attività di reporting e controllo da parte della Regione;
- si impegna ad ottemperare alle richieste periodiche di dati ed informazioni (monitoraggi, report, relazioni, ecc.) avanzate dalla Regione sullo stato di avanzamento della misura;
- assicura tutte le procedure connesse alla gestione complessiva dell'intervento in conformità alla normativa nazionale ed europea vigente, inclusi i controlli sui requisiti dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
- assicura, secondo il proprio suo consueto operato, il pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pubblico impiego, anticorruzione, trasparenza, previdenza e assicurazione dei dipendenti, conflitti di interesse.

Art. 4 (Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e dura sino al 31 dicembre 2027.

La durata dell'Accordo è prorogabile, con provvedimento dirigenziale della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, per periodi determinati e senza costi aggiuntivi, ove ciò si renda necessario al fine di consentire il completamento delle attività progettuali.

Art. 5 (Modalità di attuazione dell'Accordo)

Il presente Accordo disciplina le attività contenute nella Programmazione regionale approvata con D.G.R. n. 387/2026.

Al fine di dare attuazione al Programma, l'istituzione universitaria declina, nel progetto esecutivo, da sottoporre all'approvazione della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, le attività specifiche da porre in essere e le relative modalità attuative, individuate sulla base delle specifiche esigenti di ciascuna istituzione universitaria.

Art. 6 (Risorse finanziarie)

La quota assegnata per la realizzazione delle azioni progettuali, di cui al presente accordo fra la Regione Puglia e l'istituzione universitaria Università di Foggia, ammonta, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 387/2026, a:

- ✓ euro 96.301,80 (novantaseimilatrecentouno/80), quale "Quota Prevalente" (90%) afferente all'attuazione della Linea A, (se opzionata ai sensi dell'art. 2 del presente Accordo);
- ✓ euro 8.025,15 (ottomilaventicinque/15), quale "Quota Trasversale" (10%) afferente all'attuazione delle Linee B, C e D, (se opzionata ai sensi dell'art. 2 del presente Accordo).



REGIONE PUGLIA

In particolare, le parti concordano che le risorse disponibili dovranno essere utilizzate per le finalità contenute nell'art. 2 e secondo le indicazioni contenute nell'art. 5. Si chiarisce che l'onere finanziario derivante dal presente articolo può afferire esclusivamente alle attività e alle spese ammissibili riconducibili all'attuazione della programmazione regionale in questione e non si configura, pertanto, quale erogazione di corrispettivo. Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà in soluzione unica e in misura onnicomprensiva rispetto all'importo spettante, entro 60 giorni dall'effettivo trasferimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare e comunque previa comunicazione, da parte delle Università, dell'avvio delle attività.

Art. 7

(Foro competente e rinvio ad altre disposizioni vigenti)

Il presente Accordo è interpretato e disciplinato dalla legge italiana.

Le controversie relative alla validità, all'applicazione, alla interpretazione, alla risoluzione e alla cessazione del presente Accordo sono risolte in via definitiva ed irrevocabile dal Foro di Bari.

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia alla normativa vigente applicabile, ivi comprese le norme del codice civile.

Art. 8

(Referenti)

Le Parti nominano i rispettivi referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all'altra parte entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 9

(Disposizioni generali e fiscali)

Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Le parti convengono che il presente Accordo venga registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente. È, inoltre, esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR n. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.

Art. 10

(Riservatezza e trattamento dei dati)

Ai fini del presente Accordo, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal Regolamento (Ue) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, come armonizzato dal D.Lgs. n. 101/2018. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.

Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:

- informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui



**REGIONE
PUGLIA**

liberamente disponibili;

- informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
- informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
- informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dipartimento Welfare

Università